

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

58.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (5952)	3
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 6, 8, 9
Diglio Pasquale (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	3
Goria Giovanni, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	6, 8, 9
Zuech Giuseppe (gruppo DC)	9
Votazione nominale:	
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,40.

CARMINE NARDONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari (5952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari ».

L'onorevole Diglio ha facoltà di svolgere la relazione.

PASQUALE DIGLIO, *Relatore*. Nel rinviare alle considerazioni già svolte in sede referente, preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 5, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio, nonché di alcune modifiche di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che all'articolo 5 sia precisato che la misura dei diritti a carico degli iscritti all'albo, previsti dal comma 1, sono determinati in modo da assicurare

la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione e dalla tenuta dell'albo stesso.

PASQUALE DIGLIO, *Relatore*. Propongo alla Commissione di adottare come testo base della discussione quello approvato in sede referente nella seduta del 14 gennaio 1992.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(Marchio ufficiale di conformità).

1. È istituito il marchio ufficiale obbligatorio di conformità alle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari avviati alla commercializzazione sul mercato interno.

2. La definizione delle caratteristiche del marchio e la sua utilizzazione sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge e da quelle di cui al regolamento di attuazione che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo previsto dall'articolo 8, adotta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

(Impianti di condizionamento).

1. Le attività di classificazione, imballaggio, presentazione ed apposizione delle indicazioni esterne all'imballaggio per i prodotti ortofruttili e agrumari, di cui all'articolo 8 del regolamento CEE n. 1034/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 ed al regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, dirette a verificare la conformità dei prodotti stessi con le norme di qualità previste dalla normativa comunitaria, possono essere esercitate dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 3 della presente legge, su concessione amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Sono fatte salve le disposizioni della legge 23 giugno 1927, n. 1272, del regio decreto 17 novembre 1927, n. 2172, del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito dalla legge 2 maggio 1938, n. 864, della legge 25 gennaio 1966, n. 31, del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazione, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.

(È approvato).

ART. 3.

(Albo dei soggetti gestori degli impianti di condizionamento).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'albo dei soggetti degli impianti di condizionamento dei prodotti ortofruttili ed agrumari, al quale sono iscritti i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo gli enti pubblici, ovvero le imprese costituite in forma individuale, associativa o societaria che abbiano l'effettiva ed immediata disponibilità di capitali per far fronte alle attività ed ai

compiti previsti dalla presente legge, adeguatamente documentata secondo le modalità di cui all'articolo 4, nonché gli organismi associativi dei produttori iscritti all'elenco nazionale di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere proprietari degli impianti di condizionamento, ovvero averne la disponibilità a seguito di un rapporto di locazione, anche finanziaria, o mediante concessione in godimento da parte dei soci od associati. Gli enti pubblici possono avere la disponibilità degli impianti anche sulla base di titoli diversi da quelli sopra indicati.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11 della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti soggettivi degli imprenditori e dei legali rappresentanti delle società o delle associazioni di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo all'assenza di condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del codice penale, nonché all'assenza di condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni ed all'assenza di sentenze dichiarative di fallimento nel quinquennio antecedente alla domanda di iscrizione. Con lo stesso regolamento sono stabilite le dimensioni e le caratteristiche tecniche che gli impianti devono possedere perché i soggetti gestori possano ottenere l'iscrizione all'albo.

6. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11. Contestualmente al decreto che dispone l'iscrizione all'albo è rilasciata la concessione di cui all'articolo 2.

(È approvato).

ART. 4.

(Documentazione).

1. Per l'iscrizione all'albo le imprese richiedenti devono presentare la documentazione stabilita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, attestante il possesso dei requisiti richiesti, nonché la certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. Il requisito della potenzialità economica e finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, è accertato mediante idonee referenze bancarie o mediante atti e documenti relativi alla situazione economica e patrimoniale del richiedente, anche con riferimento alle eventuali procedure concorsuali in corso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Modalità della tenuta dell'albo).

1. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le norme relative alla tenuta dell'albo, ivi compresi i diritti dovuti dai soggetti gestori degli impianti di condizionamento dei prodotti ortofruttili ed agrumari iscritti all'albo.

2. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di sospensione dall'albo con riferimento ai casi seguenti:

a) sia in corso una procedura di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

b) sia in corso un procedimento penale, a carico del titolare dell'impianto o dei legali rappresentanti delle persone giuridiche che gestiscono le stazioni di condizionamento per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

c) siano riscontrate irregolarità o negligenze nello svolgimento delle operazioni di condizionamento;

d) sussista violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, della normativa in materia socio-previdenziale o di ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro con il personale dipendente;

e) sia stata accertata l'indispensabilità temporanea delle strutture e delle attrezzature necessarie per il condizionamento;

f) avvengano variazioni dei requisiti di idoneità, sia tecnica che economica, degli iscritti e tali variazioni non siano state comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

3. Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di cancellazione dall'albo con riferimento ai casi seguenti:

a) perdita di uno dei requisiti soggettivi od oggettivi per l'iscrizione;

b) fallimento, liquidazione o cessazione di attività dell'iscritto;

c) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati per i quali è stato emesso provvedimento di temporanea sospensione dell'iscritto;

d) applicazione definitiva, a carico del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'organismo o società che gestisce l'impianto, di una delle misure di sicurezza comminate dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle operazioni di condizionamento;

f) reiterata ed accertata indisponibilità assoluta delle strutture e delle attrezzature necessarie per il condizionamento.

4. Il regolamento può stabilire altresì, che la cancellazione dall'albo non sia disposta nel caso in cui il legale rappresentante degli enti pubblici, delle società o degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, venga sostituito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui allo stesso articolo 3, comma 2, prima parte, ovvero dal verificarsi di una delle ipotesi previste dal comma 3, lettere c) e d).

5. Avverso i provvedimenti di reiezione della domanda di iscrizione, di sospensione e di cancellazione dall'albo è ammesso ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

6. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso di cui al comma 5 senza che sia intervenuta la pronuncia dal Ministro, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, ed avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

È stato presentato il seguente emendamento, conformemente al parere espresso dalla V Commissione bilancio:

All'articolo 5, comma 1, sostituire le parole da ivi compresi fino alla fine del comma, con le seguenti ivi compresa la misura dei diritti dovuti dagli iscritti all'albo che è determinata in modo da assicurare la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione e dalla tenuta dell'albo medesimo.

5. 1.

Il Relatore.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Vigilanza sull'albo).

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste svolge l'attività di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, concessionari delle attività di cui all'articolo 2.

2. Sulle domande di iscrizione all'albo, sulla sospensione o cancellazione dallo stesso provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11.

(È approvato).

ART. 7.

(Utilizzo del marchio ufficiale di conformità).

1. I soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 3, attestano, mediante l'utilizzo del marchio ufficiale di cui all'articolo 1, la conformità alle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari condizionati nei propri impianti.

2. Il marchio ufficiale di cui all'articolo 1 può essere utilizzato anche per le operazioni di condizionamento eseguite al di fuori degli impianti appartenenti ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 3, previo controllo ed attestazione di conformità alle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. Il controllo e l'attestazione sono effettuati da soggetti autorizzati, costituiti

anche in forma associativa, che, ancorché non iscritti nell'albo suddetto, siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dallo stesso articolo 3, comma 4, prima parte. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 11 della presente legge con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti tecnico-professionali per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllo e di attestazione, nonché le modalità di svolgimento di tale attività.

(È approvato).

ART. 8.

(Tariffe).

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente stabilite le tariffe e le modalità per i corrispettivi dovuti dai produttori ai soggetti concessionari iscritti all'albo che svolgono le attività di cui all'articolo 2 e all'articolo 7, comma 2, la tariffa deve prevedere le misure massime dei corrispettivi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(Prodotti di elevata salubrità).

1. Al fine della maggior tutela del consumatore e di una più elevata valorizzazione mercantile dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, per i quali sono fissate norme comuni di qualità, è consentito l'uso di etichette o sigilli attestanti dati relativi alle condizioni di più elevata salubrità dei prodotti ortofrutticoli e agrumari legate all'adozione di tecniche di lotta guidata o integrata o biologica contro le fitopatologie.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto:

a) le caratteristiche e i contenuti delle etichette o sigilli e le condizioni specifiche in cui questi possono essere utilizzati;

b) i requisiti soggettivi ed oggettivi — questi ultimi con particolare riguardo alle capacità di lavorazione degli impianti e alla dotazione di idonee attrezzature — delle stazioni di condizionamento autorizzate all'utilizzo delle predette etichette o sigilli, includendole in apposita sezione dell'albo nazionale di cui all'articolo 3;

c) le modalità di effettuazione dei controlli.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può provvedere all'approntamento e alla fornitura delle etichette o sigilli di cui al presente articolo attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari e le associazioni ad esse aderenti.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Prodotti di elevato livello igienico-sanitario).

1. Ai fini di una maggiore tutela dei consumatori e di una più elevata valorizzazione dei prodotti sul mercato, è consentito l'uso di etichette o sigilli attestanti, per i prodotti ortofrutticoli e agrumari per i quali sono fissate norme comunitarie di qualità, le caratteristiche igienico-sanitarie di più elevato livello che i medesimi eventualmente presentino a seguito dell'adozione di tecniche di lotta guidata, integrata o biologica contro le fitopatologie.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con regolamento da adottare ai

sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) le caratteristiche e i contenuti delle etichette o sigilli e le modalità della loro utilizzazione;

b) i requisiti soggettivi dei soggetti autorizzati all'utilizzazione delle etichette o sigilli che sono iscritti in apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 3;

c) i requisiti oggettivi degli impianti di condizionamento, con particolare riguardo alla capacità di lavorazione degli impianti e alla dotazione di idonee attrezzature;

d) le modalità di effettuazione dei controlli.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può provvedere all'approntamento e alla fornitura delle etichette o sigilli di cui al presente articolo attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari e le associazioni ad esse aderenti.

9. 1.

Il Relatore.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono favorevole all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.1 del relatore, accettato dal Governo e interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

(*Controlli sulla commercializzazione dei prodotti*).

1. L'esecuzione dei controlli sui prodotti ortofrutticoli ed agrumari all'uscita

dagli impianti di condizionamento, durante il trasporto ed in ogni fase della commercializzazione all'interno delle diverse zone comunitarie ricadenti nel territorio nazionale, è affidata, mediante apposita convenzione con l'AIMA, all'Istituto per il Commercio estero o ad enti pubblici individuati con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alla relativa spesa, valutata in lire 5 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 463 « Fondo di riserva per le spese di funzionamento dell'azienda » dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati, nonché nell'esercizio dei controlli e nell'esecuzione degli accessi, al personale dell'Istituto per il commercio estero e degli enti pubblici di cui al comma 1 a ciò specificamente destinato è attribuita la qualifica di pubblico ufficiale nell'esercizio delle rispettive funzioni.

3. I programmi di attività ed i tempi per l'espletamento dei controlli sono determinati, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

(È approvato).

ART. 11.

(*Comitato consultivo nazionale*).

1. Il Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 5 della legge 14 agosto, n. 610 esprime parere non vincolante sull'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 dei soggetti richiedenti, sulla sospensione e cancellazione dall'albo medesimo e su ogni altra questione riguardante la materia dei controlli sulle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari, in ordine alla quale sia richiesto di pronunciarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

ART. 12.

(Divieto di commercializzazione).

1. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari sprovvisti del marchio ufficiale di conformità di cui all'articolo 1, è vietata.

2. La violazione del divieto importa l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire venti milioni.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 263869 della Commissione del 24 dicembre 1969, il Ministro dall'agricoltura e delle foreste stabilisce annualmente, con proprio decreto, l'esonero dagli obblighi previsti dalla presente legge per le spedizioni di peso inferiore a quattro tonnellate.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 3 del regolamento CEE 18 maggio 1972, n. 1035, come modificato dal regolamento CEE 1332/84 non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di qualità ed agli obblighi previsti dalla presente legge i prodotti venduti direttamente dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Interpretazione autentica).

1. L'articolo 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, deve interpretarsi nel senso che la disposizione di cui all'articolo 9 della medesima legge si applica anche alle Associazioni del settore ortofrutticolo.

12.01.

Torchio, Zuech, Pellizzari, Felisari, Martino, Cristoni.

Avverto che tale articolo aggiuntivo in questa fase potrebbe essere approvato soltanto in linea di principio, in quanto, determinando una diminuzione del gettito, dovrebbe essere sottoposto alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

GIOVANNI GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'esigenza prospettata dall'onorevole Torchio ed altri è condivisibile, ma deve essere soddisfatta in una sede più appropriata. Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento, con l'impegno di non perdere alcuna occasione per recuperare gli argomenti in esso contenuti. In questa situazione la V Commissione bilancio non potrebbe non esprimere un parere negativo, perché si tratta di una diminuzione di entrata, altrimenti ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione occorrerebbe indicare la copertura di bilancio.

GIUSEPPE ZUECH. Con queste motivazioni, ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Sanzioni).

1. Chiunque attesta falsamente di aver compiuto le operazioni prescritte per l'utilizzazione del marchio ufficiale di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

2. La condanna importa la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3, ovvero la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 2.

(È approvato).

ART. 14.

(Norme transitorie).

1. Per un periodo di un anno dalla data di istituzione dell'albo di cui all'ar-

articolo 3 è consentita l'iscrizione dei soggetti non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4, a condizione che gli stessi esercitino le attività previste dall'articolo 1 da almeno tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro due anni dalla data di istituzione dell'albo i soggetti iscritti ai sensi del comma 1 del presente articolo devono conseguire il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 4. In mancanza è disposta la cancellazione dall'albo.

3. In sede di prima attuazione della presente legge le tariffe di cui all'articolo 8 sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare contestualmente al decreto istitutivo dell'albo previsto dall'articolo 3.

(È approvato).

ART. 15.

(Attuazione di interventi dell'AIMA).

1. Agli enti assuntori, incaricati dall'AIMA dell'attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali in esecuzione della regolamentazione comunitaria di mercato, per la campagna di commercializzazione 1991-1992 sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio al 31 luglio 1991, anche compiti di depositari dei cereali da conferire all'intervento. Al relativo onere, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992 si provvede con le disponibilità di fondi della gestione finanziaria dell'AIMA - Spese connesse ad interventi comunitari.

2. La regolazione finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è valida a tutti gli effetti ed è applicata, a decorrere dall'esercizio 1986, per i saldi contabili derivanti dall'attuazione degli interventi sul mercato agricolo di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'AIMA.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di controlli sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli e agrumari » (5952):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Hanno votato sì	31
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Biasci, Binelli, Bruni Francesco, Cafarelli, Campagnoli, Civita, Cristoni, D'Alia, Diglio, Ebner, Felissari, Ferrari Marte, Grilli, Lobianco, Martino, Montecchi, Nardone, Orciari, Pellizzari, Poli, Rabino, Ricci, Rosini, Silvestri, Stefanini, Toma, Torchio, Urso, Zambon, Zaniboni e Zuech.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 6 febbraio 1992.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO